

# Università degli Studi di Perugia

**DR n. 1475**

**Il Rettore**

**Oggetto:**

Procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario – Settore IUS/01 – Diritto privato – Facoltà di Scienze Politiche

**Visto** il D.P.R. 10.1.1957, n.3, e successive modificazioni e integrazioni;  
**Visto** il D.P.R. 3.5.1957, n.686;  
**Vista** la legge 18.3.1958, n.349;  
**Vista** la legge 21.2.1980, n.28;  
**Visto** il D.P.R. 11.7.1980, n.382, e successive modificazioni e integrazioni;  
**Vista** la legge 23.8.1988 n. 370;  
**Visto** il D.P.R.10.3.1989 n.116;  
**Vista** la legge 9.5.1989, n.168;  
**Vista** la legge 7.8.1990 n.241 e successive modificazioni;  
**Vista** la legge 19.11.1990, n.341;  
**Vista** la legge 10.4.1991, n.125;  
**Visto** l'art.11 del D.lgs. 27.1.1992, n.115;  
**Vista** la legge 5.2.1992, n.104;  
**Visto** il D.lgs. 3.2.1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni;  
**Vista** la legge 24.12.1993, n.537 e successive modificazioni;  
**Visto** il D.P.C.M. n.174 del 7.2.1994, in particolare l'art.3;  
**Visti** i DD.PP.RR. 12.4.1994 e 6.5.1994, pubblicati nella G.U. n.184 dell'8.8.1994;  
**Visti** i DD.PP.RR. 9.5.1994, n.487 e 30 ottobre 1996, n.693;  
**Visto** il D.lgs 19.9.1994, n.626;  
**Visto** l'art.9 del D.L. 21.4.1995 n.120, convertito in legge 21.6.1995 n.236 e successive modificazioni;  
**Vista** la legge 17.5.1995 n.186;  
**Vista** la legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni e integrazioni;  
**Vista** la legge 15.5.1997, n.127 e successive modificazioni e integrazioni;  
**Vista** la legge 27 dicembre 1997, n.449 ed in particolare l'art. 51;  
**Vista** la legge 3 luglio 1998, n.210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;  
**Vista** la legge 23.12.1998, n. 448;  
**Vista** la legge 18.2.1999, n. 28;  
**Vista** la legge 12.3.1999, n. 68;  
**Visto** il regolamento integrativo della disciplina per i concorsi a posti di ricercatore, di professore associato e di professore ordinario ai sensi dell'art.1, comma 2, della L. 210/1998, emanato con D.R. 1656 del 15.10.1999;  
**Vista** la legge 19.10.1999 n.370 recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica;  
**Visto** il D.P.R. 23.3.2000, n. 117;  
**Visto** il D.P.C.M. 27.6.2000;  
**Visto** il D.M. 4.10.2000 di rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art.2 del D.M. 23.12.1999 e i successivi DD.MM. di modifica;  
**Vista** la legge 23.12.2000 n. 388;  
**Visto** il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Vista la legge 27.12.2002, n. 289;  
**Vista** la legge 16.1.2003, n. 3, in particolare l'art. 15;  
**Visto** il D.Lgs 30.6.2003, n. 196;

**Vista** la legge 24.12.2003 n. 350;

**Vista** la legge 4.6.2004, n. 143;

**Vista** la legge 30.12.2004 n. 311;

**Vista** la legge 31.3.2005 n. 43;

**Viste** le deliberazioni del Senato Accademico in data 17.3.2005 e 12.4.2005 e del Consiglio di Amministrazione in data 20.5.2005 con cui è stato approvato il piano triennale 2005-2007 per l'assunzione di personale docente e ricercatore e sono state assegnate risorse alle Facoltà dell'Ateneo;

**Vista** la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche in data 27.4.2005 con cui è stata richiesta, tra le altre, l'indizione della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare di cui al presente decreto, e con cui sono stati indicati il numero massimo di pubblicazioni valutabili, le eventuali lingue straniere richieste, nonché i settori affini, questi ultimi ai fini dell'esclusione dalle valutazioni comparative di cui all'art. 2 - comma 9 - del D.P.R. 117/2000;

**Accertato** il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

#### **Indizione della procedura di valutazione comparativa**

E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la Facoltà e per il settore scientifico-disciplinare sottoindicato:

#### **FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE**

**IUS/01 – Diritto privato**

**1 posto**

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 5.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del D.P.R. 117/2000 l'inosservanza del limite massimo indicato comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura.

Lingua straniera richiesta: inglese (la conoscenza della lingua straniera verrà accertata nel corso della prova orale).

Settori scientifico-disciplinari affini: IUS/02 – IUS/04 – IUS/05 - IUS/07 (indicati ai fini dell'esclusione dalle valutazioni comparative di cui all'art. 2 - comma 9 - del D.P.R. 117/2000).

Per la declaratoria dei settori scientifico disciplinari si rinvia al D.M. 4.10.2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24.10.2000 – serie generale -.Il citato D.M. è consultabile presso l'Ufficio Concorsi dell'Ateneo.

## **Art. 2**

### **Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa**

La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati.

Non possono partecipare alla valutazione comparativa di cui al presente decreto:

- 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 – primo comma - lettera d) del D.P.R. 10/1/1957, n.3;
- 4) i professori universitari di ruolo ed i ricercatori universitari di ruolo in servizio presso Università italiane inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura, o nei settori affini eventualmente indicati all'art. 1 del presente decreto;
- 5) coloro che abbiano già presentato cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative, presso questa od altre sedi universitarie, i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

## **Art. 3**

### **Domande di ammissione**

Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato può compilare per via telematica il modulo della domanda fornito al seguente indirizzo: <http://reclutamento.murst.it/bandi.html> e stamparne una copia che, debitamente firmata, a pena di esclusione, dovrà inviare nelle forme e secondo le modalità indicate ai commi successivi.

La compilazione della domanda all'indirizzo telematico sopraindicato consente l'automatica memorizzazione dei dati inseriti. Essa comunque non vale in alcun modo a sanare un'eventuale mancanza o ritardato invio della copia cartacea della stessa.

Il facsimile di domanda è disponibile inoltre nel sito dell'Ateneo al seguente indirizzo: <http://www.unipg.it/concorsi>, nonché presso l'Ufficio Concorsi dell'Università di Perugia – Piazza dell'Università, 1 – Perugia.

La domanda di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, formulata secondo le modalità indicate nel comma 1 del presente articolo, redatta in carta semplice ed indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia - Piazza dell'Università n.1 – Perugia potrà essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo nei giorni Lunedì, , Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica – IV serie speciale – Concorsi ed esami. A tal fine non farà fede la data di compilazione per via telematica.

La domanda, invece che consegnata, potrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere al Rettore di questo Ateneo (Piazza dell'Università n.1- 06123 - Perugia) entro il termine perentorio sopraindicato; il suddetto termine è a pena di esclusione. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la Facoltà ed il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.

I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana secondo le modalità previste dal presente articolo.

Nella domanda (Allegato A) i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e, i candidati cittadini italiani, il codice fiscale.

I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
- 2) solo per i cittadini italiani: di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- 3) solo per i cittadini italiani di sesso maschile: l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 4) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, (oppure le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico);
- 5) solo per i cittadini stranieri: il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza,
- 6) solo per i cittadini stranieri: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- 7) di non essere ricercatore o professore universitario di fascia uguale o superiore a quella della presente valutazione comparativa per lo stesso settore scientifico disciplinare o per i settori affini eventualmente indicati nell'art. 1;
- 8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 – primo comma - lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3;
- 9) il recapito (indirizzo, numero telefonico, eventuale indirizzo e-mail, eventuale numero di fax) che il candidato elegge ai fini del concorso, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;
- 10) solo per i portatori di handicap: l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 05/02/1992, n.104.
- 11) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 23.3.2000, n.117, di seguito riportato:

"Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento di ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida".

12) di aver rispettato il limite eventualmente indicato all'art.1 del presente bando, relativo al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare.

La mancanza di dichiarazione, di cui ai punti 2), 7), 8) e 11) da parte dei candidati cittadini italiani, comporterà l'esclusione dalla valutazione comparativa.

La mancanza di dichiarazione, di cui ai punti 5), 7), 8) e 11) da parte dei candidati cittadini stranieri, comporterà l'esclusione dalla valutazione comparativa.

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.2.2001, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal citato decreto.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione. La sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi dell'art. 39 - comma 1 - del D.P.R. 445/2000.

L'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni indicato all'art. 1 del presente decreto comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura, ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del D.P.R. 117/200.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma imputabili a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati devono inoltre allegare alla domanda:

- a) curriculum in duplice copia, datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica e dell'eventuale attività clinico-assistenziale, corredato di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa utilizzando l'allegato B, con la quale il candidato attesti sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel proprio curriculum corrisponde a verità;
- b) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa, in unica copia;
- c) elenco in duplice copia, datato e firmato, dei titoli allegati;
- d) pubblicazioni scientifiche in unica copia, in numero non superiore al limite eventualmente fissato all'art. 1 del presente bando;
- e) elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni allegate;
- f) per i cittadini italiani: fotocopia di documento di identità in corso di validità e, facoltativamente, del codice fiscale;

per i cittadini stranieri: certificato di cittadinanza e fotocopia di documento di identità in corso di validità;

- g) elenco in duplice copia di tutti i documenti allegati alla domanda (elenco sintetico di quanto contenuto nel plico)

I titoli, in carta libera, possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 (Allegato "B").

I candidati cittadini italiani e cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono altresì dimostrare il possesso dei titoli di cui al punto b) mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato "B").

Ai titoli redatti in lingue diverse da quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui è consentito, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal candidato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato "B") (per l'indicazione dei casi in cui è consentita l'utilizzazione delle dichiarazioni sostitutive si vedano i successivi commi del presente articolo).

Le pubblicazioni debbono essere allegare in originale, in copia autenticata oppure in fotocopia purché corredata, in quest'ultimo caso, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato "B") con la quale, ai sensi dell'art. 47 dello D.P.R. n. 445/2000, si attesti la conformità all'originale di quanto presentato e si forniscano le indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo e alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera dalla quale sono ricavati.

Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte, se in lingua diversa, in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta resa conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Per i lavori stampati in Italia devono essere stati adempiuti gli obblighi di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, ai sensi del quale: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica...".

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui all'Allegato "B" devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R. 445/2000.

Le predette dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate dai candidati cittadini italiani e cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza limitazioni.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,

fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai citati artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorità estere debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.-

Il mancato invio delle pubblicazioni non equivale a rinuncia alla partecipazione alle procedure. Tuttavia, le Commissioni giudicatrici valuteranno i candidati solo sulla base del curriculum e dei titoli e non potranno, pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti.

Sul plico contenente la domanda e gli allegati sopraindicati, comprese le pubblicazioni, deve essere riportata la dicitura:

"Procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario – Settore IUS/01 – Diritto privato - Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia, bandita con D.R. n. .... del ....., il cui avviso è pubblicato nella G.U. - IV Serie speciale – n. .... del .....", nonché il mittente.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Non saranno prese in considerazione le domande e la documentazione prevista dal presente articolo che non saranno prodotte nel termine stabilito dal presente decreto.

Al presente decreto è allegato (Allegato "A") lo schema di domanda cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio Concorsi (nn. telefonici 075/5852045 – 2333 - e-mail: [concorsi@unipg.it](mailto:concorsi@unipg.it)).

#### **Art . 4**

##### **Esclusione dalla valutazione comparativa**

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.

L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore, che verrà notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

## **Art. 5**

### **Costituzione della Commissione giudicatrice**

La Commissione giudicatrice è costituita con le modalità indicate negli articoli 2 della legge 3.7.1998 n.210 e 3 del D.P.R. 23.3.2000 n. 117.

La Commissione è nominata con decreto rettorale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate ed hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore. Le sostituzioni dei componenti della Commissione rinunciatari o dimissionari avvengono secondo quanto stabilito dal comma 13 dell'art. 3 del D.P.R. 117/2000.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione stessa.

## **Art. 6**

### **Ricusazione**

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

## **Art. 7**

### **Adempimenti della Commissione giudicatrice e prove di esame**

La Commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati.

Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione, presso la sede del Rettorato e della Facoltà che ha richiesto il bando e per via telematica all'indirizzo: <http://www.unipg.it/concorsi>.

La Commissione giudicatrice valuta il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato.

La Commissione giudicatrice, per valutare il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prende in considerazione i seguenti criteri:

- a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza della attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. A tal fine farà ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative:

- a) l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
- c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
- e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 27.7.1999, n. 297;
- f) l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;
- g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Al termine della valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli la procedura contempla svolgimento di due prove scritte, una delle quali sostituibile con un prova pratica, ed una prova orale.

La prova orale è pubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso la Facoltà che ha richiesto il bando.

Ai fini della valutazione comparativa tutti i candidati sono ammessi, con riserva, a sostenere le prove scritte e la prova orale.

Il diario delle prove scritte e della prova orale con l'indicazione della sede, dell'anno, del mese, del giorno e dell'ora in cui le medesime avranno luogo sarà comunicato agli interessati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del predetto diario delle prove verrà data comunicazione anche mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale Concorsi ed Esami.

Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità dovranno, ai fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

La mancata presentazione del candidato anche ad una sola delle prove è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla valutazione comparativa.

Non saranno prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l'espletamento di tutte le prove.

Non verranno accolte richieste di rinvio delle prove da parte dei candidati, anche se debitamente giustificate e documentate.

Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore.

La Commissione, conclusi i lavori, consegna al Responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.

La Commissione giudicatrice deve concludere la procedura di valutazione comparativa entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

## **Art. 8**

### **Accertamento della regolarità degli atti**

Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti, e dichiara il nominativo del vincitore, dandone comunicazione a tutti i candidati. Con successivo decreto il Rettore nomina il vincitore.

Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Il Rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione della procedura di valutazione comparativa, nonché il nominativo del candidato nominato in ruolo.

La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali è pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e resa pubblica anche per via telematica.

## **Art. 9**

### **Restituzione delle pubblicazioni**

I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla data di approvazione degli atti del concorso ed entro i successivi due mesi, la restituzione della documentazione presentata.

La restituzione sarà effettuata, nei termini sopraddetti e salvo eventuale contenzioso in atto, direttamente all'interessato o a persona munita di delega, oppure a mezzo posta con pagamento in contrassegno. Trascorsi i termini di cui sopra l'Università non è più responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione.

## **Art. 10**

### **Documenti di rito per la nomina del vincitore**

Il candidato risultato vincitore riceverà comunicazione diretta dal Rettore. Nel termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto tale comunicazione, il vincitore, se cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, deve far pervenire la seguente documentazione:

1) certificato medico in bollo rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio o da un medico militare da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio.

Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso

Si rammenta, comunque, che seguito dell'assunzione sarà disposto, a discrezione di questa Amministrazione, l'accertamento medico di idoneità specifica alla mansione previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 626/94, da effettuarsi presso il Medico Competente del Servizio di sorveglianza sanitaria presso la Sezione di Medicina del Lavoro di questa Amministrazione.

2) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti:

- a) data e luogo di nascita;
- b) cittadinanza;
- c) godimento dei diritti politici;
- d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
- f) il numero del codice fiscale;
- g) la composizione del nucleo familiare;
- h) opzione per il nuovo impiego, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n.311, nel caso in cui ricopra un impiego alle dipendenze dello Stato o di amministrazione pubblica o di ente privato.

La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato deve dichiarare che trovasi in attività di servizio con l'indicazione dell'Amministrazione di appartenenza e della retribuzione goduta.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea soggiornante in Italia, vincitore della procedura di valutazione comparativa, deve presentare nel termine di trenta giorni sopracitato, pena la decadenza al diritto alla nomina:

1) il certificato medico di cui al punto 1) del secondo comma del presente articolo.

2) la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2) del secondo comma del presente articolo, limitatamente alle previsioni di cui all'art. 3 - commi 2 e 3 - del D.P.R. 445/2000 (riportate nell'art. 3 del presente decreto); il possesso dei requisiti non ricompresi nella sopraindicata dichiarazione dovrà essere dimostrato mediante idonea certificazione.

Al di fuori dei casi sopra previsti, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, vincitore della procedura di valutazione comparativa, deve presentare nel termine di trenta giorni sopracitato, pena la decadenza al diritto alla nomina, i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino.

3) certificato medico in bollo rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio o da un medico militare da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio.

Si rammenta, comunque, che seguito dell'assunzione sarà disposto, a discrezione di questa Amministrazione, l'accertamento medico di idoneità specifica alla mansione previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 626/94, da effettuarsi presso il Medico Competente del Servizio di sorveglianza sanitaria presso la Sezione di Medicina del Lavoro di questa Amministrazione.

- 4) certificato attestante la cittadinanza;
- 5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Il certificato relativo al punto n. 5) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui il vincitore è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Ai certificati redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura sono soggetti, da parte dell'Università degli Studi di Perugia, ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

## **Art. 11**

### **Nomina del vincitore**

La nomina del vincitore nel ruolo dei ricercatori universitari è disposta con decreto rettorale, a decorrere dalla prima data utile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Al ricercatore spetta il trattamento economico previsto dalla normativa vigente.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo sarà sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una Commissione nazionale, composta da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed un associato estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio Universitario Nazionale tra i docenti del settore.

La Commissione valuterà l'attività scientifica e didattica svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di Facoltà o del Dipartimento cui il ricercatore afferisce.

Se il giudizio sarà favorevole, il ricercatore sarà immesso nel ruolo dei ricercatori confermati con diritto al relativo trattamento economico.

Se l'attività del ricercatore sarà valutata sfavorevolmente, l'interessato sarà nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio sarà sfavorevole il ricercatore cesserà di appartenere al ruolo.

## **Art. 12**

### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Perugia, per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Università degli Studi di Perugia.

### **Art. 13**

#### **Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento di cui al presente decreto è la Dott.ssa Anna Grazia Baldelli – e-mail: [baldelli@unipg.it](mailto:baldelli@unipg.it), tel. 075/5852045 – 2333 - fax 075/5855168.

### **Art. 14**

#### **Pubblicità**

L'avviso del presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, il presente decreto verrà affisso all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Perugia e sarà consultabile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unipg.it/concorsi>.

### **Art. 15**

#### **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge 3/7/1998, n.210, il D.P.R. 23.3.2000 n. 117, il regolamento integrativo della disciplina per i concorsi a posti di ricercatore, di professore associato e di professore ordinario ai sensi dell'art.1, comma 2, della L.210/1998, emanato con D.R. 1656 del 15.10.1999, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Perugia 4.7.2005

p. IL RETTORE

**Prof. Francesco Bistoni**

F.to il Pro Rettore Prof. Anna Torti